

**Ordinanza**  
**sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni**  
**(Ordinanza sulle armi, OArm)**

del 21 settembre 1998 (Stato 17 aprile 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 32 e 40 della legge federale del 20 giugno 1997<sup>1</sup>  
sulle armi (LArm, legge),

*ordina:*

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Sezione 1: Campo d'applicazione e definizioni**

**Art. 1** Delimitazione rispetto alla legge del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul materiale  
bellico e alla legge del 13 dicembre 1996<sup>3</sup> sul controllo dei beni a  
duplice impiego  
(art. 2 cpv. 3 LArm)

Non è necessaria un'ulteriore autorizzazione ai sensi della legge:

- a. per l'esportazione o il transito nonché per l'importazione a titolo profession-  
nale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni che  
sono considerati materiale bellico;
- b. se è stata rilasciata una relativa autorizzazione ai sensi della legge sul con-  
trollo dei beni a duplice impiego.

**Art. 2** Armi antiche  
(art. 2 cpv. 2 lett. a LArm)

Per armi antiche s'intendono:

- a. le armi da fuoco portatili fabbricate prima del 1890;
- b. le armi da taglio, da punta e altre armi, fabbricate prima del 1900.

RU 1998 2549

<sup>1</sup> RS 514.54

<sup>2</sup> RS 514.51

<sup>3</sup> RS 946.202

**Art. 3<sup>4</sup>**            Spray  
(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)

Sono considerati armi gli spray destinati all'autodifesa, contenenti sostanze delle classi di tossicità 1 e 2 secondo la legge del 21 marzo 1969<sup>5</sup> sui veleni.

**Art. 4<sup>6</sup>**            Dispositivi che producono un elettrochoc  
(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm)

I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi, se non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 9 aprile 1997<sup>7</sup> sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l'Ufficio centrale Armi.

**Art. 5**              Parti essenziali di armi  
(art. 4 cpv. 3 LArm)

Sono considerate parti essenziali di armi:

- a. nelle pistole:
  - 1. l'impugnatura,
  - 2. la culatta,
  - 3. la canna;
- b.<sup>8</sup> nelle rivoltelle:
  - 1. il telaio,
  - 2. la canna;
- c. nelle armi da fuoco portatili:
  - 1. il castello di culatta,
  - 2. la culatta,
  - 3. la canna.

...<sup>9</sup>

**Art. 6<sup>10</sup>**           Coltelli e pugnali  
(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm)

<sup>1</sup> I coltelli sono considerati armi se:

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>5</sup> RS **813.0**

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>7</sup> RS **734.26**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>9</sup> Tit. abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

- a. hanno una lama girevole, a serramanico, a scatto, a molla o con altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano; e
- b. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e
- c. la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.

<sup>2</sup> I pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita e di lunghezza inferiore a 30 cm, che:

- a. è simmetrica; o
- b. è asimmetrica e presenta un dorso a sega oppure munito di uncini o denti.

## Sezione 2:<sup>11</sup> Restrizioni e divieti

### Art. 7 Divieti concernenti coltelli e pugnali

(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto, il porto, la mediazione nonché l'importazione di:

- a. pugnali giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera a;
- b. coltelli la cui lama si apre grazie a un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
- c. coltelli a farfalla.

<sup>2</sup> Benché, a titolo non professionale, ne siano consentiti senza permesso l'acquisto, la mediazione e l'importazione, l'esportazione o il transito, è vietato il porto di:

- a. pugnali giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera b;
- b. pugnali e baionette d'ordinanza svizzeri;
- c. coltelli che possono essere resi pronti all'uso grazie a un meccanismo non automatico azionabile con una sola mano.

### Art. 8

*Abrogato*

### Art. 9 Divieto per i cittadini di determinati Stati

(art. 7 cpv. 1 LArm)

<sup>1</sup> L'acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:

- a. Repubblica Federale di Jugoslavia;
- b. Croazia;
- c. Bosnia-Erzegovina;

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

- d. Macedonia;
- e. Turchia;
- f. Sri Lanka;
- g. Algeria;
- h. Albania.

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un'autorizzazione d'acquisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L'autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l'articolo 30.

<sup>3</sup> Le persone che chiedono un'autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio centrale Armi con i seguenti allegati:

- a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
- b. copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- c. motivazione scritta della domanda.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.

## Capitolo 2: Acquisto di armi

### Sezione 1: Acquisto con permesso d'acquisto di armi

**Art. 10** Domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi  
(art. 8 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque intende ottenere un permesso d'acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:<sup>12</sup>

- a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- b. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

<sup>2</sup> L'autorità controlla che le condizioni per l'acquisto di armi siano adempite.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda un'attestazione secondo l'articolo 12 capoverso 3 della legge.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

**Art. 11<sup>14</sup>** Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un solo permesso d'acquisto

(art. 8 cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> L'autorità competente può rilasciare un permesso che autorizza ad acquistare fino a tre armi o tre parti essenziali di armi a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

<sup>2</sup> L'acquirente deve confermare con la firma sul permesso d'acquisto la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma.

**Art. 12** Rinvio del permesso d'acquisto di armi

(art. 8 LArm)

Al più tardi un mese dopo l'alienazione, l'alienante deve inviare all'autorità competente una copia del permesso d'acquisto di armi.

## Sezione 2: Acquisto senza permesso d'acquisto di armi

**Art. 13<sup>15</sup>** Obbligo di diligenza

(art. 9, 10 e 15 LArm)

<sup>1</sup> Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di munizioni, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge.

<sup>2</sup> Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento quando l'acquirente:

- a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 numeri 2 e 3 del Codice penale<sup>16</sup>; oppure
- b. presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.

<sup>3</sup> Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale dall'acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.

<sup>4</sup> L'estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al contratto scritto.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>16</sup> RS **311.0**

**Art. 14** Fucili a ripetizione

(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

<sup>1</sup> I seguenti fucili a ripetizione possono essere acquistati senza permesso d'acquisto di armi:

- a. fucili a ripetizione d'ordinanza (moschetto 11, fucile 11 e moschetto 31);
- b. fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
- c.<sup>17</sup> armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
- d. fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.

<sup>2</sup> Chiunque intende acquistare in commercio un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d'acquisto di armi.

**Art. 15** Eccezione all'obbligo di ottenere un permesso d'acquisto

(art. 8 cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d'acquisto per un'arma sostitutiva dello stesso tipo.

<sup>2</sup> Non è necessario un permesso d'acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell'arma qualora la parte sostituita rimanga presso l'alienante.

<sup>3</sup> Il titolare di un'autorizzazione d'importazione di armi o di una parte essenziale di armi non necessita di un permesso d'acquisto per siffatti oggetti.

**Capitolo 3: Armi da fuoco per il tiro a raffica e munizioni vietate****Art. 16** Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche

(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)

<sup>1</sup> Qualora non sia chiaro se un'arma è un'arma vietata giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, si deve chiedere all'Ufficio centrale Armi la relativa omologazione.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d'arma; l'importazione, l'acquisto o il commercio di armi di tale tipo sono consentiti soltanto dopo che l'esame abbia dimostrato che non si tratta di un'arma per il tiro a raffica vietata.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

<sup>3</sup> I risultati dell'esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l'omologazione e resi noti alle autorità esecutive interessate.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale Armi può ordinare che un'arma omologata sia depositata a scopo di confronto, fintanto che ne dura il commercio.

#### **Art. 17**            Munizioni vietate

(art. 6 LArm)

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto, l'importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di munizione:

- a. munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);
- b. munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
- c. munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare veleni delle classi di tossicità 1 e 2.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide a quali altre munizioni speciali debba inoltre applicarsi il divieto.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto segnatamente per scopi industriali o per collezioni. L'autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri.<sup>19</sup>

### **Capitolo 4: Commercio di armi**

#### **Art. 18**            Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi

(art. 17 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:<sup>20</sup>

- a. copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
- c. estratto del registro di commercio;
- d. prova del superamento degli esami per la patente di commercio di armi;
- e.<sup>21</sup> piani dei locali commerciali e relative indicazioni.

<sup>2</sup> L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> L'esame pratico non è richiesto per chi:

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

- a. non fa commercio di armi da fuoco portatili;
- b. è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.

<sup>4</sup> Il titolare di una patente di commercio di armi valida all'estero che intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera.<sup>23</sup>

#### **Art. 19** Persone giuridiche

(art. 17 cpv. 3 LArm)

<sup>1</sup> Il membro di direzione delle persone giuridiche responsabile di tutte le questioni previste dalla legge dev'essere titolare di una patente di commercio di armi.

<sup>2</sup> Il membro responsabile di direzione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.

#### **Art. 20** Contabilità

(art. 21 LArm)

<sup>1</sup> Il titolare della patente di commercio di armi deve conservare in modo ordinato i permessi d'acquisto di armi.

<sup>2</sup> Deve tenere un registro progressivo relativo a fabbricazione, acquisto, alienazione o a ogni altro commercio di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nel quale indicano:

- a. quantità, tipo, designazione e numero delle armi, parti essenziali di armi, accessori di armi fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione;
- b. quantità, tipo e designazione delle munizioni ed elementi di munizioni fabbricati, acquistati e alienati nonché data d'acquisto, fabbricazione o alienazione;
- c. generalità del fornitore o dell'acquirente;
- d. scorte di magazzino.

<sup>3</sup> Deve permettere in ogni momento la consultazione degli atti pertinenti all'autorità competente. Va negata la consultazione ai terzi.

### **Capitolo 5: Importazione, esportazione e transito**

#### **Sezione 1: Importazione, esportazione e transito a titolo professionale**

#### **Art. 21** Traffico di deposito doganale

(art. 24 LArm)

Il traffico di deposito doganale è equiparato all'importazione.

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

**Art. 22** Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito  
(art. 24 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un'autorizzazione d'importazione, d'esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l'apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia della patente di commercio di armi, all'Ufficio centrale Armi.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.<sup>25</sup>

<sup>3</sup> L'autorizzazione vale per un anno.

**Art. 23** Autorizzazione di transito rilasciata a imprese di trasporto  
(art. 24 cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo professionale, intende ottenere un'autorizzazione di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio centrale Armi.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.<sup>27</sup>

<sup>3</sup> L'autorizzazione è rilasciata soltanto a imprese di trasporto. Vale per il singolo caso e ha una durata massima di sei mesi.

**Sezione 2:**<sup>28</sup>

**Importazione, esportazione e transito a titolo non professionale**

**Art. 24** Autorizzazione d'importazione  
(art. 25 cpv. 1 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un'autorizzazione d'importazione di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l'apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:

- a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
- b. copia di un documento ufficiale di legittimazione.

<sup>2</sup> I cittadini stranieri senza permesso di domicilio devono allegare alla domanda un'attestazione giusta l'articolo 12 capoverso 3 della legge.

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>3</sup> L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

<sup>4</sup> L'autorizzazione consente l'importazione simultanea di al massimo tre armi o parti essenziali di armi. È valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

#### **Art. 25** Autorizzazione d'esportazione e di transito

(art. 25 cpv. 2 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo non professionale, intende ottenere un'autorizzazione d'esportazione o di transito di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni deve compilare l'apposito modulo e inviarlo, insieme a una copia di un documento ufficiale di legittimazione, all'autorità competente.

<sup>2</sup> L'autorità controlla che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano adempite.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è valida per sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

#### **Art. 25a** Autorizzazione d'importazione, d'esportazione e di transito per agenti di scorta

<sup>1</sup> Chiunque, nell'ambito dell'attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende importare e riesportare armi da fuoco portatili con la relativa munizione, necessita unicamente di un'autorizzazione d'importazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione d'importazione dà diritto all'importazione e alla riesportazione ripetute di un'unica arma con la relativa munizione. L'autorizzazione è valida per un anno.

<sup>3</sup> L'esportazione e la reimportazione nonché il transito di armi da fuoco portatili con la relativa munizione sono rette dalle disposizioni della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego.

#### **Art. 26** Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

(art. 25 cpv. 4 LArm)

L'autorizzazione d'importazione o d'esportazione non è necessaria per:

- a. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali;
- b. gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati;
- c. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero e la reimportano;

- d. le persone che comprovano di impiegare la loro arma e la relativa munizione per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e la riesportano.

**Art. 27**            Eccezioni all'obbligo di denuncia al momento dell'importazione  
o dell'esportazione

(art. 23 LArm)

Sono esentati dall'obbligo di denuncia secondo l'articolo 6 della legge del 1° ottobre 1925<sup>29</sup> sulle dogane:

- a. i membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali, se le armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 1990<sup>30</sup> relativa all'ammissione temporanea;
- b. gli agenti di scorta incaricati dallo Stato in occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, se importano o riesportano la loro arma con la relativa munizione;
- c. le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all'estero, se la reimportano e se non si tratta di materiale bellico;
- d. le persone che comprovano di impiegare la loro arma, con la relativa munizione, per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera, se la riesportano e se non si tratta di materiale bellico.

## **Capitolo 6: Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni**

### **Sezione 1: Custodia**

**Art. 28**

(art. 26 LArm)

<sup>1</sup> La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate o no in armi semiautomatiche dev'essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell'arma.

<sup>2</sup> Rimangono salve le prescrizioni particolari della legislazione militare.

<sup>29</sup> RS 631.0

<sup>30</sup> RS 0.631.24

**Sezione 2:**<sup>31</sup> **Porto di armi****Art. 29** Permessi di porto di armi

(art. 27 LArm)

<sup>1</sup> Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l'apposito modulo e inviarlo all'autorità competente con i seguenti allegati:

- a. copia di un documento ufficiale di legittimazione;
- b. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
- c. due fotografie recenti formato passaporto.

<sup>2</sup> L'autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, i candidati sono ammessi agli esami.

<sup>3</sup> La parte pratica dell'esame è obbligatoria soltanto per le armi da fuoco portatili.

<sup>4</sup> Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l'esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all'esame teorico, se le prescrizioni legali non hanno subito modifiche significative e non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l'uso dell'arma.

**Art. 30** Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici, agenti di scorta incaricati dallo Stato e al personale di compagnie di navigazione aerea estere

(art. 27 cpv. 5 LArm)

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti, dei posti consolari e delle missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.

<sup>2</sup> In occasione di visite o passaggi ufficiali annunciati, l'Ufficio federale di polizia rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di scorta incaricati dallo Stato.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale Armi può rilasciare a compagnie di navigazione aerea estere permessi quadro per l'esercizio di mansioni di sicurezza. Il permesso quadro disciplina i luoghi d'impiego, il tipo di armi, la collaborazione con le autorità locali e la portata delle mansioni di sicurezza, in particolare:

- a. l'esercizio di mansioni di sicurezza negli aeroporti;
- b. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
- c. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
- d. la protezione delle succursali.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

<sup>4</sup> Sulla base di un permesso quadro giusta il capoverso 3, l'Ufficio centrale Armi rilascia a dipendenti di tali compagnie di navigazione aerea permessi di porto di armi. Prima del rilascio, può richiedere le informazioni necessarie.

### **Sezione 3: Trasporto di armi**

#### **Art. 31**

(art. 28 LArm)

<sup>1</sup> Un'arma può essere portata con sé soltanto per un tempo adeguato in relazione all'attività che ne giustifica l'uso.

<sup>2</sup> Durante il trasporto di armi da fuoco portatili, nessuna munizione deve trovarsi nel caricatore.

### **Capitolo 7: Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative**

#### **Art. 32**

Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli

(art. 40 cpv. 2 LArm)

<sup>1</sup> Le autorizzazioni ai sensi della legge sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:

- a. prova la sua identità;
- b. ha l'esercizio dei diritti civili;
- c. gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
- d. gode di una buona reputazione;
- e. fornisce gli attestati di capacità previsti dalla legge.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande e le autorizzazioni (art. 10 cpv. 1, 18 cpv. 1, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 24 cpv. 1, 25 cpv. 1, 25a cpv. 1, 29 cpv. 1 e 47 cpv. 4). I moduli possono essere richiesti alle autorità cantonali competenti o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.<sup>32</sup>

<sup>3</sup> I moduli presentati o rispediti alle competenti autorità devono essere distrutti dopo quindici anni.

#### **Art. 33**

Controllo

(art. 29 LArm)

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente esercita la sorveglianza sulla fabbricazione, l'acquisto, il commercio e la mediazione nonché sull'importazione, l'esportazione e il

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

transito, a titolo non professionale, di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

<sup>2</sup> In particolare controlla che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali di commercio stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nonché alle condizioni e agli oneri relativi all'autorizzazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale Armi esercita la sorveglianza sull'importazione, l'esportazione e il transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

**Art. 34** Procedura dopo il sequestro nel caso in cui non vi è confisca e la restituzione è impossibile

(art. 31 cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> Nel caso in cui l'acquisto di un oggetto sequestrato giusta l'articolo 31 della legge non sia vietato, l'autorità competente può disporne liberamente.

<sup>2</sup> Nel caso in cui l'acquisto sia vietato, l'autorità competente può custodire l'oggetto, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia criminale o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'oggetto sequestrato sia stato acquistato legalmente, il legittimo proprietario dev'essere indennizzato, se l'oggetto non gli può essere restituito, in particolare perché:

- a. il proprietario non adempie le condizioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d della legge; oppure
- b. Con l'entrata in vigore della legge l'acquisto dell'oggetto in questione è vietato.

<sup>4</sup> Se l'oggetto è alienato, l'indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi l'indennizzo corrisponde al valore effettivo dell'oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall'indennizzo.

<sup>5</sup> Se la procedura d'indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

## Capitolo 8: Emolumenti

### Sezione 1: Tariffe

**Art. 35**

(art. 32 LArm)

Per il trattamento di domande di autorizzazione nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009).

|  | Fr.   |
|--|-------|
| a. <sup>34</sup> permesso d'acquisto di armi:  |       |
| 1. armi a gas e scacciacani con dispositivo di lancio per pezzi pirotecnici  | 20.–  |
| 2. spray per l'autodifesa e armi tipo Flobert (cal. 22 corto)  | 20.–  |
| 3. armi da fuoco portatili   | 50.–  |
| 4. altre armi  | 50.–  |
| 5. parti essenziali di armi  | 20.–  |
| b. <sup>35</sup> proroga dell'autorizzazione d'importazione, esportazione o transito o del permesso d'acquisto di armi | 10.–  |
| c. autorizzazione eccezionale per acquisto, porto, mediazione e importazione di:                                       |       |
| 1. <sup>36</sup> pugnali e coltelli ai sensi dell'articolo 7 della presente ordinanza                                  | 20.–  |
| 2. armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge   | 20.–  |
| 3. armi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge   | 50.–  |
| 4. armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge   | 150.– |
| 5. armi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d della legge   | 120.– |
| 6. accessori di armi   | 100.– |
| d. autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 3 LArm)   | 100.– |
| e. autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e modifica a titolo non professionale (art. 19 LArm)                | 50.–  |
| f. autorizzazione eccezionale per trasformazioni vietate (art. 20 LArm)  | 50.–  |
| g. <sup>37</sup> attestazione dell'Ufficio centrale Armi (art. 12 cpv. 4 LArm)   | 50.–  |
| h. patente di commercio di armi  |       |
| 1. esame pratico   | 150.– |
| 2. esame teorico   | 150.– |
| 3. rilascio  | 350.– |
| i. permesso di porto di armi   |       |
| 1. esame pratico   | 70.–  |
| 2. esame teorico   | 70.–  |
| 3. rilascio  | 50.–  |
| j. sequestro e custodia di armi  | 100.– |

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

|  | Fr.   |
|--|-------|
| k. autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni rilasciata al titolare di una patente di commercio di armi    | 150.– |
| l. <sup>38</sup> autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, a titolo professionale, di armi o munizioni al titolare di una patente di commercio di armi | 150.– |
| m. <sup>39</sup> autorizzazione di transito, a titolo professionale, di armi o munizioni a un'impresa di trasporti   | 50.–  |
| n. <sup>40</sup> autorizzazione d'importazione, esportazione o transito, a titolo non professionale, di armi o munizioni   | 50.–  |
| o. <sup>41</sup> autorizzazione d'importazione di armi e munizioni ad agenti di scorta (art. 25a OArm)   | 100.– |
| p. <sup>42</sup> esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell'organo abilitato a eseguire l'esame)                                       | 200.– |
| q. <sup>43</sup> autorizzazione per munizione vietata (art. 17 cpv. 3 OArm)  | 50.–  |
| r. <sup>44</sup> autorizzazione dell'Ufficio centrale Armi a cittadini di determinati Stati (art. 9 cpv. 2 OArm)   | 50.–  |
| s. <sup>45</sup> permesso quadro a compagnie di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 3 OArm)   | 500.– |
| t. <sup>46</sup> permesso di porto di armi al personale di compagnie di navigazione aerea estere (art. 30 cpv. 4 OArm)   | 50.–  |

## Sezione 2: Procedura per la riscossione degli emolumenti da parte delle autorità federali

### Art. 36            Decisione (art. 32 LArm)

L'autorità competente stabilisce l'emolumento non appena la prestazione è stata fornita.

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>42</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>43</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>44</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>45</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>46</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

**Art. 37** Scadenza  
(art. 32 LArm)

<sup>1</sup> L'emolumento scade:

- a. al momento della notificazione all'assoggettato;
- b. in caso di impugnazione, quando la decisione è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla fatturazione.

**Art. 38** Riscossione  
(art. 32 LArm)

Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.

**Art. 39** Prescrizione  
(art. 32 LArm)

<sup>1</sup> Il diritto all'emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

## Capitolo 9: Ufficio centrale Armi

**Art. 40<sup>47</sup>** Compiti  
(art. 39 LArm)

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. gestisce una banca dati automatizzata sull'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA, art. 14 LArm);
- b. gestisce una banca dati sulla revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi (DEBBWA, art. 30 e 31 LArm);
- c. gestisce una banca dati automatizzata sulle caratteristiche di armi e munizioni;
- d. verifica l'autenticità di attestazioni estere (art. 12 cpv. 4 LArm);
- e. rilascia attestazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 della legge;
- f. rilascia e rinnova le autorizzazioni d'importazione, esportazione e transito, a titolo professionale, di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni (art. 24 cpv. 5 LArm);
- g. rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 30 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza;

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA, menzionate alla lettera b, valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).

- h. effettua comunicazioni a Stati esteri (art. 14 cpv. 2 LArm);
  - i. presta consulenza ai cittadini e all'amministrazione (art. 39 cpv. 2 LArm);
  - j. esegue omologazioni e controlli di armi;
  - k. effettua controlli ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3 della presente ordinanza;
  - l. coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione, in particolare riceve informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
  - m. emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
  - n. mette a disposizione delle autorità cantonali competenti e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, in forma informatizzata, tutti i moduli legalmente previsti.
- <sup>2</sup> L'Ufficio centrale Armi può delegare compiti previsti nel capoverso 1 lettere c, d e j. Può far capo a periti e stipulare contratti con i rispettivi servizi tecnici.

**Art. 41**<sup>48</sup>      Diritto d'accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA  
(art. 14 e 39 LArm)

Soltanto l'Ufficio centrale Armi ha il diritto d'accesso ai dati della DEWA e della DEBBWA.

**Art. 42**<sup>49</sup>      Contenuto della DEWA e della DEBBWA  
(art. 14 e 39 LArm)

<sup>1</sup> La DEWA contiene i dati seguenti:

- a. cognome, nome, cognome alla nascita, data di nascita, indirizzo, cittadinanza e numero di registro dell'acquirente;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma nonché data dell'alienazione;
- c. data della registrazione nella banca dati.

<sup>2</sup> Oltre ai dati menzionati nel capoverso 1, la DEBBWA contiene i dati seguenti:

- a. circostanze che hanno portato alla revoca dell'autorizzazione;
- b. circostanze che hanno giustificato il sequestro;
- c. altre decisioni in merito alle armi sequestrate.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).

**Art. 43** Comunicazione dei dati della DEWA e della DEBBWA<sup>50</sup>  
(art. 14 e 39 LArm)

I dati della DEWA e della DEBBWA possono essere comunicati alle seguenti autorità per l'adempimento dei loro compiti legali:<sup>51</sup>

- a. alle autorità competenti dello Stato di domicilio o d'origine;
- b. ai posti di confine;
- c. ai Servizi esteri dell'Interpol;
- d. ad altre autorità giudiziarie e amministrative, polizia compresa.

**Art. 44** Diritti degli interessati  
(art. 14 e 39 LArm)

I diritti degli interessati sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>52</sup> sulla protezione dei dati.

**Art. 45** Durata della conservazione dei dati  
(art. 14 e 39 LArm)

Sono cancellati dalla DEWA e dalla DEBBWA i dati riguardanti persone:<sup>53</sup>

- a. il cui decesso è annunciato da un'autorità;
- b. che hanno compiuto 90 anni.

## Capitolo 10: Disposizioni finali

**Art. 46** Esecuzione da parte delle autorità doganali  
(art. 40 cpv. 4 LArm)

<sup>1</sup> Lo sdoganamento all'importazione, esportazione e transito è retto dalle disposizioni della legislazione doganale.

<sup>2</sup> Le autorità doganali comunicano alle autorità che rilasciano autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni d'importazione, esportazione o transito. Su richiesta, forniscono all'Ufficio centrale Armi informazioni sull'importazione, esportazione o transito di armi.<sup>54</sup>

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).

<sup>52</sup> RS **235.1**

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009). Le disposizioni sulla banca dati DEBBWA valgono fino al 31 dic. 2003 (n. II cpv. 2 della detta modificazione).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>3</sup> Se nel corso di controlli constatano infrazioni secondo l'articolo 33 della legge, le autorità doganali negano il proseguimento del viaggio e si rivolgono alla competente polizia cantonale.<sup>55</sup>

<sup>4</sup> Se l'intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, le autorità doganali, d'intesa con essa, stendono il verbale di accertamento e lo trasmettono, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l'apertura di un procedimento penale.<sup>56</sup>

#### **Art. 47** Comunicazioni all'Ufficio centrale Armi

<sup>1</sup> Le disposizioni cantonali d'esecuzione vanno comunicate all'Ufficio centrale Armi.

<sup>2</sup> La revoca di autorizzazioni cantonali e il sequestro di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi.<sup>57</sup>

<sup>3</sup> Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all'Ufficio centrale Armi. Quest'ultimo informa le autorità federali preposte all'esecuzione della legislazione sul materiale bellico.<sup>58</sup>

<sup>4</sup> Il modulo ufficiale è obbligatorio per le comunicazioni secondo l'articolo 13 della legge.<sup>59</sup>

#### **Art. 48** Permessi eccezionali cantonali

<sup>1</sup> I permessi cantonali eccezionali (art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm) possono essere rilasciati soltanto in singoli casi motivati, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma o un solo accessorio di un determinato tipo di arma. Tali permessi devono essere limitati nel tempo e possono essere vincolati a oneri.<sup>60</sup>

<sup>2</sup> In particolare i Cantoni rilasciano permessi eccezionali per:

- a. armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive;
- b. coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.

<sup>3</sup> Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata un'autorizzazione per l'importazione o la mediazione di più di un'arma, di più di una parte essenziale di arma o di più di un accessorio di arma a condizione che:

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>59</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

- a. dette persone possano comprovare che tali armi, parti essenziali o accessori di armi sono necessarie per coprire il fabbisogno di autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge e di ditte addette alla sicurezza; oppure
- b. dette persone possano comprovare che coloro che hanno fatto l'ordinazione sono in possesso di un'autorizzazione eccezionale per le armi, parti essenziali o accessori di armi in questione.<sup>61</sup>

**Art. 49** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>62</sup> concernente l'acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini turchi;
- b. l'ordinanza del 18 dicembre 1991<sup>63</sup> concernente l'acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi;
- c. l'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>64</sup> concernente l'acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini dello Sri Lanka;
- d. l'ordinanza del 3 marzo 1997<sup>65</sup> concernente l'acquisto e il porto di armi da fuoco e di munizioni da parte di cittadini algerini.

**Art. 50** Modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 23 dicembre 1971<sup>66</sup> sul divieto di sostanze tossiche è modificata come segue:

*Art. 13*

*Abrogato*

2. L'ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>67</sup> sul materiale bellico è modificata come segue:

*Art. 13 cpv. 1*

...

*Art. 13 cpv. 2<sup>bis</sup>*

...

<sup>61</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>62</sup> [RU **1993** 2045 2410, **1996** 3117]

<sup>63</sup> [RU **1992** 23, **1994** 2996, **1996** 3118]

<sup>64</sup> [RU **1996** 1861 2432]

<sup>65</sup> [RU **1997** 808]

<sup>66</sup> RS **814.839**.

<sup>67</sup> RS **514.511**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

*Art. 21*

...

3.<sup>68</sup> L'ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>69</sup> concernente il materiale bellico è modificata come segue:

*Art. 9a*

...

*Art. 9b*

...

**Art. 51**            Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Chiunque, ai sensi del diritto vigente, detiene un'autorizzazione di principio per la fabbricazione o la mediazione di materiale bellico, deve presentare, entro il termine di due anni a partire dall'entrata in vigore della legge, una domanda per ottenere la patente di commercio di armi.

<sup>2</sup> I diritti acquisiti sono garantiti fino alla decisione in merito alla domanda.

**Art. 52**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>68</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU **2001** 1009).

<sup>69</sup> RS **514.511**. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.